

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1702 DELLA COMMISSIONE****del 12 luglio 2021****che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione InvestEU**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le proposte di operazioni di finanziamento e di investimento presentate dai partner esecutivi per ottenere la copertura della garanzia dell'Unione nel quadro del Fondo InvestEU sono valutate dal comitato per gli investimenti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523.
- (2) Il comitato per gli investimenti effettua la valutazione e la verifica delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte facendo riferimento a un quadro di indicatori, compilato dal partner esecutivo a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del predetto regolamento, che garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle proposte.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523, il quadro di valutazione degli indicatori comprende i seguenti sette pilastri: il contributo dell'operazione agli obiettivi delle politiche dell'UE, la descrizione dell'addizionalità, i fallimenti del mercato o la situazione di investimento subottimale che l'operazione mira ad affrontare, il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo, l'impatto dell'operazione, il profilo finanziario dell'operazione e gli indicatori complementari.
- (4) Per garantire che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione, è opportuno stabilire i diversi elementi, indicatori e sottoindicatori da fornire per ciascun pilastro, nonché i criteri di attribuzione del punteggio e le relative ponderazioni che i partner esecutivi devono utilizzare per valutare le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.
- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

<sup>(1)</sup> GUL 107 del 26.3.2021, pag. 30.

